

FONDAZIONE IO STO CON CHIARA

REGOLAMENTO SULLA COMPOSIZIONE E SULL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(ai sensi dell'Articolo 15, comma 1, lettera f) dello Statuto)

Preambolo e Finalità

Il presente Regolamento, adottato in conformità all'*articolo 15, comma 1, lettera f)* dello Statuto, è volto a disciplinare specificamente i criteri di composizione, le modalità operative e le garanzie di indipendenza del Consiglio Direttivo (con riferimento agli *articoli 13, commi 1 e 4, e 16, comma 2* dello Statuto).

Il presente atto ha la finalità di attestare, garantire e preservare la stabilità dell'assoluta assenza di funzioni di coordinamento, controllo e direzione da parte di soggetti riconducibili alle Pubbliche Amministrazioni, in piena osservanza e conformità a quanto disposto *dall'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore).

Ogni ulteriore aspetto organizzativo e gestionale non contemplato nel presente testo viene espressamente rinviato a successivi e separati atti integrativi o regolamentari.

Articolo 1 – Soggetti Designati

1. I soggetti designati all'interno del Consiglio Direttivo dalla *Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, dall'Università di Pisa* e dal *Comune di Pisa* (ai sensi dell'*articolo 16, comma 2, lettere a), b), c)* dello Statuto) esercitano le proprie funzioni in condizioni di totale indipendenza e piena autonomia decisionale rispetto ai soggetti designanti. È esclusa qualsiasi forma di coordinamento, direzione, controllo da parte dei medesimi enti.
2. L'atto di designazione istituzionale configura un mero atto di impulso finalizzato esclusivamente all'individuazione della persona fisica. Esso si esaurisce interamente nel momento dell'insediamento del consigliere, senza determinare l'instaurazione di alcun rapporto di delegazione, mandato imperativo o rappresentanza organica tra il designato e l'ente designante.
3. Una volta assunta la carica all'interno del Consiglio Direttivo della Fondazione, i soggetti designati rispondono del proprio operato unicamente alla fondazione nel rispetto della *mission* statutaria. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di rendicontazione, né dovere di informativa o sottomissione a direttive esterne nei confronti delle rispettive istituzioni designanti.

Articolo 2 – Autonomia, indipendenza e responsabilità civile dei consiglieri

1. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, ivi compresi i membri nominati direttamente dal Presidente, i soggetti designati ai sensi *dell'Articolo 1 del presente Regolamento*, i rappresentanti espressione dell'Assemblea dei Partners Sostenitori *ex art. 24 dello Statuto*, nonché la figura dello stesso Presidente, operano privi di condizionamenti esterni.
2. I soggetti che sono riconducibili a pubbliche amministrazioni in qualità di dipendenti pubblici, agiscono all'interno della Fondazione in assenza di coordinamento, controllo e direzione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

3. Ciascun membro del Consiglio Direttivo assume in proprio, con l'accettazione della carica, i doveri di diligenza, di fedeltà e le piene responsabilità civili, gestionali e solidali connesse alle finalità dell'Ente del Terzo Settore (ETS) , escludendo qualsiasi ingerenza esterna nelle deliberazioni strategiche, programmatiche e operative della Fondazione.

Articolo 3 – Assetto della *Governance* del Consiglio Direttivo

1. Al fine di dare concreta attuazione a un modello di cooperazione istituzionale bilanciato (governance mista) e prevenire forme di influenza da parte di Pubbliche Amministrazioni, la composizione del Consiglio Direttivo, disciplinata *dagli articoli 15 e 16 dello Statuto*, deve rispondere stabilmente a precisi requisiti quantitativi e qualitativi.
2. Il 66 per 100 dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituito da soggetti terzi e non riconducibili, in qualità di dipendenti o rappresentanti vincolati, al Socio Fondatore pubblico (Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana - AOUP). Tale assetto distribuisce la provenienza dei consiglieri e garantisce la netta prevalenza di profili indipendenti, impedendo alla singola amministrazione pubblica di detenere la maggioranza dei voti o di esercitare il controllo.

Articolo 4 – Clausola di salvaguardia e rappresentanza del Terzo Settore

1. A garanzia dei valori e dei principi di sussidiarietà tipici dell'associazionismo e della filantropia, allo scopo di orientare l'organo collegiale verso i bisogni della collettività in perfetta coerenza con lo spirito della *Circolare del Ministero del Lavoro n. 9 del 21 aprile 2022*, tra i membri di designazione del Presidente ai sensi *dell'articolo 16 dello Statuto*, sarà individuato almeno un soggetto appartenente al mondo del Terzo Settore.